

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2682/2009

Reg.Dec.

N. 1239 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1239/2004, proposto dal sign. Abou NDJAE, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Piscopo, con studio in Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Itala Mannias in Roma, Viale Medaglie d'Oro, n. 169;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

la Questura di Milano, in persona del Questore *pro tempore*, non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del TAR della Lombardia, sez. I, 24 febbraio, 2003, n. 332;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in data 24 marzo 2004;

Vista l'ordinanza della Sezione IV, n. 2433 del 2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all'udienza del 27 gennaio 2009;

Udito l'avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

Fatto

1. Con ricorso, n. 2579 del 2002, proposto al TAR della Lombardia, il sign. Aboue Ndjae ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di permesso di soggiorno.

2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, succintamente motivata, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con istanza cautelare di sospensione della sua efficacia.

4. Questo Consiglio, con ordinanza della Sezione IV, n. 2433 del 2004, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata *"Ritenuto che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero deve documentare il possesso di adeguate fonti di reddito al momento della richiesta di rinnovo, dovendosi escludere che la successiva assunzione dell'interessato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pur potenzialmente valutabile dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 L. 6 marzo 1998, n. 40, quale elemento sopraggiunto tendenzialmente idoneo a consentire il rilascio del permesso) spieghi efficacia sanante della riscontrata carenza di un requisito essenziale ai fini del rinnovo."*

5. All'udienza del 27 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Questore di Milano, con provvedimento n. 406/2002 Imm. del 25 luglio 2002, ha respinto l'istanza del ricorrente (autorizzato al soggiorno dal 23.12.1999 al 22.12. 2000) presentata il 15.12.2000 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998. Nel provvedimento il rigetto è motivato per la mancata dimostrazione della disponibilità di un reddito di lavoro sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, ovvero per non aver mai prodotto certificazione dei redditi per l'importo minimo di euro 4.557, come richiesto dal comma 3 del citato art. 26 e dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, ed essendo stato deferito il richiedente all'autorità giudiziaria per illecita vendita di materiale discografico e per giochi, oltre a dover rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Nel provvedimento si dispone, contestualmente, l'obbligo per il ricorrente di presentarsi alla Polizia di frontiera per lasciare volontariamente l'Italia procedendosi, in mancanza, all'espulsione amministrativa.

2. Con la sentenza di primo grado il ricorso presentato dal sign. Aboue Ndjae avverso tale provvedimento è stato respinto affermando che la documentazione prodotta dal ricorrente in corso di causa non risulta sufficiente a dimostrare il requisito mancante, poiché relativa alla frequentazione di un corso di formazione non riconducibile ad attività lavorativa, ed essendo stato prodotto un contratto di lavoro stipulato dopo la scadenza del permesso di soggiorno.

3. Con il ricorso in esame si censura la sentenza impugnata: per aver interpretato erroneamente l'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché per questo la revoca del permesso di soggiorno può essere disposta soltanto se manchino tutte le condizioni alla base del precedente rilascio, valutandosi complessivamente i requisiti previsti nella norma, mentre il provvedimento impugnato è stato basato su un esame parziale di tali condizioni; per non avere, comunque, valutato adeguatamente la documentazione prodotta dal ricorrente, attestante la frequenza di un corso di formazione con borsa di studio e l'esistenza di un contratto di lavoro; per non aver considerato che la misura dell'allontanamento dello straniero non consegue necessariamente dalla mancanza del permesso di

soggiorno dovendosi anche considerare se vi siano effettive ragioni di ordine pubblico che la richiedano.

4. L'appello è da accogliere.

Con il primo periodo dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come già nell'art. 5 della legge n. 40 del 1998) si dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, ovvero il permesso rilasciato è revocato, se manchino i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato *“e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.”*, avendo, con quest'ultima disposizione, *“il legislatore chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che all'attualità dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”* (Cons. Stato, 5 giugno 2007, n. 2988). Da ciò consegue che, pur esclusa l'efficacia sanante, in senso strettamente tecnico, della situazione in atto alla data di scadenza del permesso di soggiorno per effetto della situazione eventualmente sopravvenuta, è indubbio che di tale situazione si deve tener conto al momento della decisione sul rinnovo del permesso (Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 1990).

L'art. 26, comma 3, del medesimo d.lgs. richiede, a sua volta che il lavoratore non appartenente all'Unione Europea dimostri, ai fini dell'ingresso e soggiorno *“di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”*.

Richiamata tale normativa si deve considerare che la Questura disponeva, alla data dell'adozione del provvedimento impugnato, di elementi sopraggiunti dopo la scadenza del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe dovuto valutare per il riscontro della disponibilità del richiesto reddito minimo annuo di fonte lecita, essendole state indirizzate dalla 'Sinterim S.p.a' due comunicazioni, in data 5 giugno 2001 e 15 febbraio 2002, attestanti, rispettivamente, l'avvenuta assunzione del ricorrente, con allegata fotocopia del relativo contratto e la prosecuzione in atto del rapporto di lavoro. Nella motivazione del provvedimento impugnato tali elementi non risultano invece considerati, né può ritenersi a ciò ostativo il richiamo all'illecito ascritto al ricorrente, verbalizzato il 2 settembre 2000, in data antecedente alla instaurazione del suddetto rapporto di lavoro, e comunque, per quanto detto, da valutare insieme con gli elementi sopraggiunti sopra richiamati.

5. Per quanto esposto l'appello deve dunque essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, in riforma della sentenza di primo grado, è accolto il ricorso originario con l'annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2009, dal Consiglio di Stato, Palazzo Spada, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Maurizio Meschino Consigliere, Est.

Roberto Chieppa Consigliere

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere Segretario

Maurizio Meschino Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....29/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

N.R.G. 1239/2004